



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.995/T/24.50 del 20 settembre 2024

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Invio copia polizze di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e tutela legale Dirigenti penitenziari per il periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024.

Cari Colleghe e Colleghi,

poiché molti di Voi, in diverse occasioni, ci hanno chiesto notizie sulle polizze di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di tutela legale a favore dei Dirigenti penitenziari, al fine di fornirVi più complete informazioni circa gli ambiti ed i limiti di tale copertura assicurativa, si trasmette l'allegata documentazione che il Si.Di.Pe. ha richiesto ed acquisito dal D.A.P. attraverso il competente Ufficio II - Gare e contratti della Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria.

Nel confermare che l'Amministrazione ha stipulato apposita polizza assicurativa a riguardo già nell'anno 2022 (cfr. nota Si.Di.Pe. Prot. n.890/T/22.45 del 04 settembre 2022 relativa alla nota n. 0323725.U del 31.08.2022 dell'allora Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che potete trovare sul sito web del sindacato), si precisa che con determine n.0024570.ID e n.0024572.ID del 28.09.2023 l'Amministrazione ha disposto, difatti, di esercitare il diritto di opzione per l'acquisizione

- dei servizi di copertura assicurativa dei rischi inerenti la responsabilità civile verso terzi con Liberty Mutual Insurance Europe S.E. nonché
- delle spese per la tutela legale con HDI Global Speciality S.E.

per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali della Dirigenza Penitenziaria per il periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024.

Va evidenziato che in conformità a parere dell'ANAC, già nella prima nota informativa del D.A.P. prot. n. 0439740.U del 16.11.2022(pag.2) vi è la chiara indicazione che l'assicurazione non copre la colpa grave.

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

È opportuno ricordare che la polizza in argomento è frutto degli interventi del Si.Di.Pe. che, come è noto a tutti, da sempre si è battuto per l'applicazione della norma che prevede *"...la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera"* dirigenziale penitenziaria che è contenuta nell'articolo 22, n. 1, lettera h) del Decreto Legislativo n. 63/2006.

Orbene, questa Organizzazione Sindacale, partendo da giusto presupposto dell'applicabilità ai dirigenti penitenziari dell'articolo 1, comma 1000, della Legge 30/12/2021 n.234 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*, ha ottenuto per tutti i colleghi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità l'estensione della polizza assicurativa per la tutela legale e per la copertura della responsabilità civile verso terzi. Ha così trovato ancora una volta conferma la tesi, da sempre sostenuta dal Si.Di.Pe. in tutte le competenti sedi istituzionali, della diretta ed immediata applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria *"...degli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente..."*, come, d'altronde, espressamente previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. 29/05/2017 n. 95 recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

Naturalmente il Si.Di.Pe. continuerà a sostenere le ragioni e gli interessi di tutti i dirigenti

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti al Si.Di.Pe. fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott.sa Elisabetta Zito

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segreteria Nazionale

mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX – Gare e contratti

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Provveditori Regionali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento - Uffici di Staff

Agli Uffici, Istituti, Servizi e Scuole dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Dirigente Responsabile dell'E.A.P.

E, p.c. Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Vice Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

All'Ufficio IV – Relazioni sindacali

LORO SEDI

OGGETTO: Copertura assicurativa dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi e delle spese per la tutela legale per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e ai Dirigenti penitenziari, in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Si rende noto che in data 11 e 15 novembre 2022 sono stati stipulati i contratti aventi ad oggetto, rispettivamente, l'affidamento del servizio di copertura assicurativa delle spese per la tutela legale, con HDI Global Specialty S.E., nonché dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi, con Liberty Mutual Insurance Europe S.E., per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e Dirigenti penitenziari, in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX – Gare e contratti

del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, per una platea di beneficiari pari a circa 38.000 unità.

Entrambe le polizze hanno, allo stato, durata annuale, avente decorrenza dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2022.

Non appare superfluo sottolineare che, in considerazione della natura pubblica dei fondi con i quali è stata finanziata la relativa spesa (art. 1, comma 1000, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge finanziaria 2022), non possa trovare alcuna copertura assicurativa la responsabilità amministrativa e la responsabilità amministrativo-contabile gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, cagioni una perdita patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato a seguito di comportamento gravemente colposo (art. 3, comma 59, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008).

Si riepilogano, di seguito i principali elementi costitutivi e qualificanti dei servizi di copertura assicurativa affidati.

1. SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER LA TUTELA LEGALE

1.1. Oggetto dell'assicurazione

La Società assicuratrice si obbliga, fino all'importo del massimale assicurato, a tenere indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia penitenziaria ovvero al personale giuridicamente ed economicamente equiparato come sopra indicato. Si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela; nei casi in cui l'imputato viene assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato quando l'assicurato non è parte lesa; nei casi di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale o nei casi definiti con provvedimenti diversi dalla sentenza dell'assoluzione di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale, qualora venga esclusa la responsabilità dell'assicurato. La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX – Gare e contratti

e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi degli art. 32 L. n.152/75 e art. 18 L. n 135/97; in questo caso la società pagherà le spese effettivamente sostenute dall'assicurato.

1.2. Massimale e franchigia

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 per sinistro e con il limite di € 200.000,00 per singolo assicurato per sinistro, senza detrazione di franchigia.

1.3. Esclusioni

Sono esclusi, *inter alia*, dalla garanzia:

- a) le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo accertato con sentenza passata in giudicato; in tal caso l'Assicurato deve rifondere alla Società quanto da questa eventualmente anticipato;
- b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unificato;
- d) le spese relative a vertenze di diritto tributario e fiscale;
- e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell'Amministrazione;
- f) le spese a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, in tutti i casi in cui siano accertati a loro carico e con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave.

1.4. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società assicuratrice nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di richiesta di patrocinio; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'art. 2952 CC.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente ed esclusivamente tra gli stessi. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX – Gare e contratti

all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

1.5. Decorrenza delle garanzie

La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dell'assicurazione (dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2023). L'insorgenza del sinistro è il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Ai fini dell'assicurazione per i procedimenti penali la conoscenza del sinistro e non l'insorgenza deve intendersi la notifica dell'informazione di garanzia, la citazione o presentazione a teste con assistenza del difensore ovvero l'esercizio dell'azione penale. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

1.6. Gestione del sinistro

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi e deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali e amministrative in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d'ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

1.7. Copertura a "secondo rischio"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie l'assicurazione opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del massimale stabilito in questa polizza.

1.8. Spese garantite



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio IX – Gare e contratti

La Società assicuratrice assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società assicuratrice, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società stessa;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
 - per il recupero delle spese sostenute dall'assicurato a seguito di fallimento della procedura esecutiva per il recupero delle somme dovute dalla controparte condannata al pagamento delle stesse.

La Società assicuratrice, infine, non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'Iva esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della procedura.

2. SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

2.1. Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX – Gare e contratti

delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia penitenziaria in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza. La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni di cui al punto 2.3.

2.2. Massimali e franchigia

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 750.000,00 per ciascun sinistro, e con il limite di € 750.000,00 per singolo assicurato per sinistro, ed un massimale aggregato annuo di € 2.000.000,00, con applicazione di una franchigia di € 500,00 per persona assicurata per sinistro.

2.3. Esclusioni

L'assicurazione non vale per danni conseguenti, *inter alia*, a:

- a) fatti dolosi;
- b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
- c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
- e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) furto e rapina commessi dall'assicurato;
- g) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- h) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- i) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- j) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- l) illecita detenzione o impiego di esplosivi;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX – Gare e contratti

- m) la stipulazione e o mancata stipulazione, e o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e o mancato o tardivo pagamento di premi;
- n) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di Consigli di amministrazione o Collegi sindacali di altri Enti della P.A. e o Enti privati;
- o) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- p) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto

2.4. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società assicuratrice nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni previsto dall'articolo 2952 c.c., che resterà sospeso per tutta la durata del giudizio - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell'Amministrazione di appartenenza se già rilasciatagli dagli uffici competenti.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società assicuratrice tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio e dell'ufficio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società assicuratrice dovranno essere risolti direttamente ed esclusivamente tra gli stessi. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società assicuratrice sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

2.5. Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità dell'assicurazione (dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2023), a



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX – Gare e contratti

condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri la garanzia resta efficace:

- per i sinistri denunciati alla Società entro due anni dalla cessazione della polizza, purché relativi a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa;
- qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

2.6. Gestione delle vertenze di sinistro – spese legali

La Società assicuratrice assume la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società assicuratrice non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX – Gare e contratti

2.7. Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

2.8. Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell'Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o al personale giuridicamente ed economicamente equiparato.

2.9. Sospensione e cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:

- a) decesso dell'Assicurato;
- b) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio del proprio rapporto di servizio;
- c) destituzione per qualsiasi motivo.

In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell'Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell'Assicurato.

2.10. Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende i danni involontariamente causati a terzi durante l'esercizio dell'attività istituzionale in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati al punto 2.2.

2.11. Responsabile interno della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008, testo coordinato con il d.lgs. 106/2009

La garanzia di cui alla polizza per la responsabilità civile verso terzi comprende i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.lgs. 106/2009, e successive modifiche. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX – Gare e contratti

i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 30% dei massimali indicati al punto 2.2.

2.12. Danni per interruzione o sospensione di attività di terzi

La garanzia di cui alla polizza in argomento comprende i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati al punto 2.2.

2.13. Danni per l'attività connessa all'assunzione del personale

La garanzia comprende, altresì, i danni derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati al punto 2.2.

2.14. Individuazione degli assicurati

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dalla documentazione (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e per i Dirigenti penitenziari in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato) tenuta dal Contraente/Amministrazione penitenziaria, che si impegna a fornire a richiesta della Società.

Con successiva comunicazione, a seguito dell'emissione dei documenti di polizza, si forniranno nel dettaglio le condizioni contrattuali e si dirameranno le istruzioni operative afferenti alle modalità di inoltro delle istanze di attivazione delle coperture assicurative per la responsabilità civile e la tutela legale.

Le SS.LL. avranno cura di dare massima diffusione alla presente affinché il personale possa essere indirizzato, al ricorrere delle fattispecie previste, all'attivazione delle coperture contemplate nelle polizze in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

HP



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IX – Gare e contratti

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Direttori degli Uffici, Istituti, Servizi e Scuole dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Dirigente responsabile della Cassa delle Ammende

Al Segretario dell'E.A.P.

E, p.c. Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Vice Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

LORO SEDI


OGGETTO: Copertura assicurativa dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e ai Dirigenti penitenziari, in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Facendo seguito alla nota n. 499740.U del 16 novembre u.s., si trasmette il documento di polizza di responsabilità civile verso terzi unitamente ad una scheda riassuntiva contenente, tra l'altro, le informazioni di riepilogo della procedura da seguire in caso di sinistro.

Le SS.LL. avranno cura di dare massima diffusione alla presente affinché il personale possa agevolmente procedere, al ricorrere delle fattispecie previste, all'attivazione della copertura contemplata nella polizza in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi



RESPONSABILITA CIVILE



Reclami

Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.

Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.

In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:

Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (LMIE)

Indirizzo : Via Fabio Filzi 29

20124 Milano

Italy

Tel: 0039 02 2627 081

Fax: 0039 02 2626 0935

Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com

Il suo reclamo verrà riscontrato per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricezione da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro quarantacinque giorni lavorativi dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.

Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni lavorativi o qualora si ritenesse insoddisfatto dell'esito del reclamo ricevuto da LMIE potrà rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) via del Quirinale 21
00187 Roma

Italia

Tel.: 800 486661 (dall'Italia)

Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)

Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353 E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link <http://www.ivass.it>

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione per poter risolvere il reclamo, in ottemperanza ai suoi diritti contrattuali.

RESPONSABILITA CIVILE



MODULO

Polizza N°: LSM0000031604

Contraente/Assicurato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE
Indirizzo: PIAZZA FONTANA DI SAN PIETRO, 100, 00187 ROMA (RM) 00187
LARGO LUIGI DAGA, 2 ROMA(RM) 00154
Codice Fiscale/Partita IVA: 80252050580

Effetto Polizza dalle h 24 del giorno: 31/12/2022
Scadenza Polizza dalle h 24 del giorno: 31/12/2023

Data della proposta del contratto 13/09/2022
Tacito Rinnovo: No
Durata del contratto: Anni: 1

Premio durata del contratto (EUR) :

Rischio	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
RESPONSABILITA CIVILE		0,00	129.106,42	28.726,18	157.832,60
Totale		0,00	129.106,42	28.726,18	157.832,60

Modalità di pagamento del premio : Unica Soluzione

	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
Rata alla Firma al 31/12/2022		0,00	129.106,42	28.726,18	157.832,60
Rate Successive					

Milano, 05/12/2022

Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano

Il Legale Rappresentante
Antonio Sacchi

Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, Modulo di proposta (se previsto) , Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo di cui al Regolamento IVASS nr. 41/2018

Il Contraente\Assicurato:

Il pagamento del Premio per l'importo di è stato fatto in mie mani

In data..... L'incaricato.....

Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via F. Filzi 29 20124 Milano – Tel 02/2627081 Fax 02/26260935 Indirizzo PEC libertyitalia@legalmail.it; C.F. e P.IVA 07776640968 – R.E.A. Milano 1981079 - Iscritta in data 19/12/2011 al n. I.00101 dell'Elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia in Regime di stabilimento. Capitale Sociale USD 290.269.000 .

A branch of Liberty Specialty Markets, Registered office: 5-7 rue Leon Laval, L-3372 Leudelange, the Grand Duchy of Luxembourg. Liberty Mutual Insurance Europe SE is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances (registration number B232280) – registered in Luxembourg – www.libertyspecialtymarkets.com

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE RCT

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Via Largo Luigi Daga, n. 2, - Roma 00164
C.F. 80252050580

CIG:	93905964F7
Durata della Polizza	Dalle ore 24.00 del 31/12/2022 Alle ore 24.00 del 31/12/2023
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati	Alle ore 24.00 di ogni 31/12
Broker	Non Previsto
Franchigia / SIR	€ 500,00 per sinistro
Parametri per il calcolo del premio	Numero risorse: 37.939
Dichiarazioni dell'assicurato	Il Contraente / Assicurato dichiara l'assenza di ulteriori sinistri o circostanze rispetto a quanto comunicato in fase di assunzione del rischio.
Condizioni Speciali	Si prende atto che il premio indicato nel presente modulo è da ritenersi quale premio minimo FLAT non soggetto a Regolazione. Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Data

Contraente / Assicurato

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.). In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., il Contraente è esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati

ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento. A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (l'annualità), si intende fissato in 60 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). Il premio è determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se, come nel caso di specie, sia stato previsto il frazionamento in due rate semestrali. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente eserciti il diritto di opzione o si avvalga della proroga tecnica del servizio. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria ed al personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, delle carriere e ruoli di seguito indicati, per una platea di beneficiari pari a 37.939 unità:

- Dirigenti Penitenziari;
- Ufficiali del disciolto Corpo;
- Dirigenti di Polizia penitenziaria;
- Commissari;
- Ispettori;
- Sovrintendenti;
- Assistenti e Agenti.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di comunicazione di avvio dell'esecuzione del RUP, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno entro 9 mesi dalla stipula del contratto originario. Su espressa richiesta scritta dell'Amministrazione, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 (soggetti delle Stazioni appaltanti) e art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità), il RUP, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero avvalendosi del DEC appositamente nominato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice civile o dal citato regolamento, nonché tutte le attività che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il RUP cura, altresì, la comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto, nonché gli adempimenti previsti per consentire i pagamenti delle rate semestrali del premio assicurativo da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità inerente il corretto ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dell'Operatore economico è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 102 del D.lgs 50/2016 (collaudo e verifica di conformità). Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. La verifica di conformità dovrà essere effettuata da personale (da uno a tre componenti) dell'Amministrazione penitenziaria nominato dal Rappresentante legale della Stazione appaltante, mediante la redazione di apposito verbale.

L'Amministrazione ha facoltà di avvalersi della cauzione nel modo ravvisato più conveniente ai propri interessi, sia a titolo di risarcimento danni derivanti da inesecuzione totale o parziale del contratto, sia per pagamento di penalità in cui l'Impresa dovesse incorrere.

ART. 7 PENALI

In caso di mancato rispetto di tempi e modalità pattuiti per l'esecuzione del servizio, a seguito di contestazione per iscritto delle difformità riscontrate, nonché all'esito della valutazione osservazioni formulate nel contraddittorio tra le parti, perdurando l'inadempimento, l'Impresa sarà assoggettata al pagamento di una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale.

Raggiunto il limite massimo della penale applicabile per legge, pari al 10% del valore complessivo del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione del servizio, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento. L'Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato all'affidatario un termine perentorio della durata che sarà da essa insindacabilmente stabilito, potrà, permanendo l'inadempimento, dichiarare con semplice atto amministrativo risolto l'appalto.

ART. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.). L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 9 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali, il Contraente e la Società sono tenuti, ad eccezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Assicurato a mezzo fax, P.E.C. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

ART. 12 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 14 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia penitenziaria in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza. La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni di cui al successivo articolo 15.

ART. 15 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per danni conseguenti a:

- a) fatti dolosi;
- b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
- c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
- e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) furto e rapina commessi dall'assicurato;
- g) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- h) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- i) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- j) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
- k) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- l) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
- m) la stipulazione e/o mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- n) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di Consigli di amministrazione o Collegi sindacali di altri Enti della P.A. e/o Enti privati;
- o) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- p) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto;
- q) richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l'indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- r) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - 1) un attacco Cyber;
 - 2) indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico, a condizione che il Sistema

Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;

- 3) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
- 4) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - iii) qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

Sono, altresì, esclusi dalla presente assicurazione:

- i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia. Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

ART. 16 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada. Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile, l'assicurazione anche in questo caso non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 17 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni previsto dall'articolo 2952 c.c., che resterà sospeso per tutta la durata del giudizio - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell'Amministrazione di appartenenza se già rilasciatagli dagli uffici competenti.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio e dell'ufficio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto di ritenere l'Amministrazione penitenziaria totalmente estranea, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

ART. 18 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri la garanzia resta efficace:

- per i sinistri denunciati alla Società entro due anni dalla cessazione della polizza, purché relativi a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa;
- qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

ART. 19 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI

- La Società assume la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
- La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato. Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Amministrazione penitenziaria). In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ART. 20 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale superiore a quanto indicato all'articolo 3 (Assicurato) delle Condizioni generali della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile professionale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 21 - MASSIMALI E FRANCHIGIA

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di **€ 750.000,00** per ciascun sinistro, e con il limite di **€ 750.000,00** per singolo assicurato per sinistro, ed un massimale aggregato annuo di **€ 2.000.000,00**, con applicazione di una franchigia di **€ 500,00** per persona assicurata per sinistro.

ART. 22 – VINCOLO DI SOLIDARIETA’

L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

ART. 23 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell’Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o al personale giuridicamente ed economicamente equiparato.

ART. 24 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:

- a) decesso dell’Assicurato;
- b) cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio del proprio rapporto di servizio;
- c) destituzione per qualsiasi motivo.

In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell’Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell’Assicurato.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

ART. 25 – ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende i danni involontariamente causati a terzi durante l'esercizio dell'attività istituzionale in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all'art. 21.

ART. 26 – RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009

La garanzia di cui alla presente polizza, comprende i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.lgs. 106/2009, e successive modifiche. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 30% dei massimali indicati all'art. 21.

ART. 27 – DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI

La garanzia di cui alla presente polizza, comprende i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all'art. 21.

ART. 28 – DANNI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La garanzia di cui alla presente polizza comprende i danni derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all'art. 21.

ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

ART. 29 – OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.

ART. 30 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dagli atti matricolari circa il loro status (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria) tenuti dal Contraente/Amministrazione penitenziaria, che si impegna a fornire a richiesta della Società.

ART. 31 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La Società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Compagnia.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità pari all'1 per mille del premio annuo imponibile, ai sensi dell'art. 113 bis – (termini di pagamento – clausola penalità) D.lgs 50/2016, per ogni giorno di ritardo.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata prot.dgpr.dap.dgrisorse.dap@giustiziacert.it.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE / ASSICURATO

L'assicuratore della presente polizza è Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE).

Dal 1 marzo 2019, LMIE ha trasferito la sede legale dal Regno Unito in Lussemburgo.

Con effetto dal 01 marzo 2019, le informazioni aziendali sono le seguenti:

Ragione sociale	Liberty Mutual Insurance Europe SE
N. registro imprese	B232280 (Registre de Commerce et des Sociétés)
Sede legale	5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg
Autorità di vigilanza	Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Qualsiasi comunicazione riguardante la presente polizza, incluse quelle per pretese o reclami, potrà essere indirizzata a:

- (i) Il vostro broker (tutti gli assicurati);
- (ii) La nuova sede sociale di LMIE in Lussemburgo (tutti gli assicurati); or
- (iii) La sede secondaria di LMIE che ha emesso la vostra polizza (nel caso la vostra polizza sia stata emessa a mezzo di una sede secondaria di LMIE nell'Area Economica Europea o in Svizzera);

LMIE è autorizzata e regolata dal Commissariat aux Assurances lussemburghese in sostituzione della Prudential Regulation Authority (PRA) e della Financial Conduct Authority (FCA). Essendo LMIE ora domiciliata in Lussemburgo, i reclami riferiti all'attività di LMIE potranno essere indirizzati ai seguenti organi:

Il Commissariat aux Assurances;

Il Servizio di Mediatore Nazionale per i consumatori (Service national du Médiateur de la consommation);

Il Médiateur en assurance.

Qualora siate degli assicurati situati fuori dal Lussemburgo, se consentito dalle vostre leggi nazionali, potrete anche indirizzare i vostri reclami agli organi competenti della vostra nazione.

Né l'assicuratore né l'assicurato avranno il diritto di risolvere la presente polizza, o prendere qualsiasi altra iniziativa, né i diritti ed obblighi delle parti cambieranno in alcun modo, in conseguenza del verificarsi di qualsiasi circostanza sopra descritta.

INFORMATIVA PRIVACY

Come Liberty Specialty Markets tratta i Tuoi dati personali

Liberty Specialty Markets prende sul serio la protezione dei Tuoi dati personali e si impegna a proteggere la Tua privacy.

Il nostro gruppo comprende un certo numero di società. La specifica società nell'ambito di Liberty Specialty Markets che è "Titolare" del trattamento dei Tuoi dati personali sarà l'organizzazione con cui hai stipulato la polizza, come specificato nella documentazione che Ti viene fornita. In caso di incertezza puoi anche contattarci in qualsiasi momento scrivendo a dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com o per posta a Data Protection Officer, Liberty Specialty Markets, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3AW, UK.

Per poter fornire i nostri servizi assicurativi, gestire eventuali richieste di indennizzo o reclami e prevenire e individuare frodi, dobbiamo raccogliere e trattare dati personali. Il tipo di dati personali che raccogliamo dipende dal nostro rapporto con Te: ad esempio, in qualità di contraente, terzo danneggiato o testimone di un incidente i Tuoi dati saranno utilizzati anche per attività aziendali e di gestione, quali gestione finanziaria e analisi. Ciò può comportare la condivisione dei Tuoi dati con - e la raccolta di Tuoi dati da - società del nostro gruppo e terzi, quali broker, agenzie di riferimento per il credito, gestori di sinistri e periti liquidatori, riassicuratori, consulenti professionali, le nostre autorità di vigilanza o le agenzie di prevenzione delle frodi. Raccogliamo inoltre dati personali sui nostri fornitori e partner commerciali (come i broker) ai fini della gestione aziendale e dello sviluppo delle relazioni.

Per ulteriori informazioni su come i Tuoi dati personali sono trattati e sui Tuoi diritti Ti preghiamo di consultare l'Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies. Ti preghiamo di contrattarci ai recapiti sopra indicati se desideri una copia cartacea della Informativa Privacy.

CONSENSO NEI MODULI DI PROPOSTA – POLIZZE EU

Se presenti una richiesta di indennizzo in base a questa polizza possiamo avere necessità di trattare dati, in relazione a dati di una persona appartenenti a categorie particolari, per gestire e pagare la richiesta. Ti chiederemo di confermare che hai ottenuto il consenso della persona per trattare tali dati quando presenti una richiesta di indennizzo.

Nota: se non riceviamo tale conferma potremmo non essere in grado di dare seguito alla richiesta.

CONSENSO NELLA POLIZZA– POLIZZE EU

Se ci fornisci dati di un'altra persona devi informarla che ci fornisci i suoi dati, mostrarle una copia di questa Informativa e chiedere il suo consenso al trattamento da parte nostra dei suoi "dati appartenenti a categorie particolari". I dati appartenenti a categorie particolari sono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, a condanne penali, dati genetici, dati biometrici.

Le finalità per le quali trattiamo tali dati appartenenti a categorie particolari includono fornirti la copertura assicurativa, gestire richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali sono forniti dalla nostra Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies.

Necessitiamo inoltre di condividere tali dati con terzi quali intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, periti, subappaltatori, nostri affiliati e alcuni organismi regolatori che possono richiedere dati personali per le finalità descritte nella Informativa Privacy.

Acconsento al trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari da Me fornite e alla comunicazione di questi dati a intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, nostre affiliate e ad alcuni organismi di vigilanza ai fini dell'emissione della polizza

Nota: Se non otteniamo il Tuo consenso al trattamento di questi dati, non saremo in grado di fornire la tua polizza. Hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca del consenso potrebbe comportare il fatto che non siamo in grado di continuare a gestire la tua polizza, il che significa che la tua polizza potrebbe essere cancellata.

CONSENSO NEL MODULO DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE

Come indicato nella nostra Informativa Privacy, per dare seguito alla Tua richiesta possiamo necessitare di trattare o condividere "dati appartenenti a categorie particolari" di persone fisiche. I dati appartenenti a categorie particolari sono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, a condanne penali, dati genetici, dati biometrici.

Quando ci fornisci dati appartenenti alle categorie particolari di un'altra persona, devi informarla che ci fornisci i suoi dati, mostrarle una copia di questa Informativa e chiedere il suo consenso al trattamento dei Suoi dati appartenenti alle categorie particolari.

Le finalità per le quali trattiamo tali dati appartenenti a categorie particolari includono gestire richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali sono forniti dalla nostra Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies.

Necessitiamo inoltre di condividere tali dati con terzi quali intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, periti, subappaltatori, i nostri affiliati e alcuni organismi regolatori che possono richiedere dati personali per le finalità descritte nella Informativa Privacy.

Acconsento al trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari da Te forniti e alla comunicazione di questi dati a intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, nostre affiliate e ad alcuni organismi di vigilanza ai fini di dare seguito alla Tua richiesta:

Nota: Se non ottieni il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei loro dati appartenenti a categorie particolari, potremmo non essere in grado di dare seguito alla Tua richiesta di indennizzo. Essi hanno il diritto di revocare il loro consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca del consenso potrebbe comportare che non siamo in grado di continuare a di dare seguito alla Tua richiesta e fornire la Tua polizza, il che significa che la Tua polizza potrebbe essere cancellata.

CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e compreso la comunicazione relativa alla protezione dei dati, riguardante il trattamento dei miei dati personali da parte di Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana) e concede il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili, come indicato nella comunicazione relativa alla protezione dei dati.

Data.....

Nome e cognome Firma.....

Dichiara inoltre, per quanto riguarda le informazioni relative a terzi fornite a Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana), di aver consegnato una copia della comunicazione relativa alla protezione dei dati a tali parti e di averli debitamente informati sulla comunicazione dei propri dati a Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana), ottenendo il loro previo consenso scritto.

Data.....

Nome e cognome Firma.....

**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA**

Contratto N° LSM0000031604



INFORMAZIONI GENERALI

N.B – La presente ha scopo puramente informativo, pertanto prevalgono in ogni caso tutti i termini e condizioni come da Polizza sottoscritta tra le Parti

Durata della Copertura assicurativa

Il contratto Assicurativo ha una durata di 365 giorni con decorrenza dalle ore 24 del **31/12/2022** e scadenza alle ore 24 del **31/12/2023**

Assicurato

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ed al personale giuridicamente ed economicamente equiparato in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, delle carriere e ruoli di seguito indicati:

- Dirigenti Penitenziari;
- Ufficiali del disciolto Corpo;
- Dirigenti di Polizia penitenziaria;
- Commissari;
- Ispettori;
- Sovrintendenti;
- Assistenti e Agenti.

Estensione territoriale

La garanzia è valida per tutto il mondo ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

Massimale per sinistro e persona RCT

€ 750.000,00 per ciascun sinistro, e con il limite di **€ 750.000,00 per singolo assicurato per sinistro**, ed un **massimale aggregato annuo di € 2.000.000,00**

Franchigia per sinistro RCT

€ 500,00 per persona assicurata per sinistro

Oggetto dell'assicurazione RCT

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute.

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale per danni conseguenti a:

- a) fatti dolosi;
- b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;

- c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
- e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) furto e rapina commessi dall'assicurato;
- g) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- h) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- i) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- j) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
- k) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- l) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
- m) la stipulazione e/o mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- n) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di Consigli di amministrazione o Collegi sindacali di altri Enti della P.A. e/o Enti privati;
- o) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- p) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto;
- q) richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l'indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- r) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da un attacco cyber;
- s) i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- t) i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia. Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

Procedura in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni previsto dall'articolo 2952 c.c., che resterà sospeso per tutta la durata del giudizio - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio e dell'ufficio.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o PEC.

Recapiti / Rif. Sinistri:

Mail: sinistrirc@libertyglobalgroup.com

Persona di Riferimento: eugenio.sideri@libertyglobalgroup.com

Tel.: + 39 02 2627081

Indirizzo: LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
Via Fabio Filzi 29, Milano 20124 Italy



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio LX – Gare e contratti

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Direttori degli Uffici, Istituti, Servizi e Scuole dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Dirigente responsabile della Cassa delle Ammende

Al Segretario dell'E.A.P.

E, p.c. Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Vice Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

LORO SEDI

OGGETTO: Copertura assicurativa delle spese per la tutela legale per fatti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e ai Dirigenti penitenziari, in quanto personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Facendo seguito a precorsa corrispondenza, si trasmette il documento di polizza della tutela legale unitamente ad una scheda riassuntiva contenente, tra l'altro, le informazioni di riepilogo della procedura da seguire in caso di sinistro.

Le SS.LL. avranno cura di dare massima diffusione alla presente affinché il personale possa agevolmente procedere, al ricorrere delle fattispecie previste, all'attivazione della copertura contemplata nella polizza in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

MODULO DI POLIZZA

POLIZZA TUTELA LEGALE N° 2022.0086.TL

CIG: 93906154A5

Nome dell'Assicurato o Contraente: **Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse**
Indirizzo : Largo Luigi Daga, 2
CAP e Città: 00164 Roma
C.F.: 80252050580

Periodo di Polizza (tacito rinnovo escluso)

dalle ore 24.00 del 31.12.2022 alle ore 24.00 del 31.12.2023

Condizioni di Polizza come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:
testo di polizza allegato

Premio Periodo 31.12.2022 – 31.12.2023

Premio Netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte (21,25%)	Premio Lordo
€ 213.714,18.=	€ 0,00.=	€ 213.714,18.=	€ 45.414,26.=	€ 259.128,44.=

Modalità di pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: vedi condizioni di Polizza

Numero totale di pagine: 19

L'AGENZIA

Th. Funk & Sohn Italia Srl

(Firma digitale)

L'ASSICURATO O CONTRAENTE

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via della Moscova 3, 20121 Milano, Italia
T +39 02 409991
Registro Imprese di Milano/Monza/Brianza/Lodi
n. 05396540964 R.E.A. n. 1818674
Codice Fiscale/Partita IVA 05396540964

HDI Global Specialty SE
Impresa registrata in Germania, n. HRB211924
Sede in Roderbruchstrasse 26, 30655
Hannover, Germania
Autorizzata da Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, n. 5178.
www.hdi-specialty.com

Iscritta all'Albo Imprese di assicurazione
dell'IVASS, Elenco 1 Imprese con sede legale
in un altro Stato membro ammesse ad operare
in Italia in regime
di stabilimento, n. I.000123

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT64U0623001630000043993239 intestato a Th. Funk & Sohn Italia S.r.l.

Denominazione legale dell'Agenzia:	Th. Funk & Sohn Italia S.r.l.
Indirizzo, codice postale e città:	Via Valtorta, 48 - 20127 Milano
Numero di telefono:	02.6733491
Indirizzo PEC:	tfsi.gare@legalmail.it
Numero di registrazione IVASS	A000617267

Contatti:

Per la notifica dei sinistri:	g.giavenni@funk-gruppe.it
Per la gestione del contratto:	v.dadati@funk-gruppe.it



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER LA TUTELA LEGALE

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHI E BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.). In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. il Contraente è esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati.

ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento. A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^a semestralità), si intende fissato in 60 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). Il premio è determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se, come nel caso di specie, sia stato previsto il frazionamento in due rate semestrali. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente eserciti il diritto di opzione o si avvalga della proroga tecnica del servizio. Ai sensi dell'art. 48 del decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria ed al personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, delle carriere e ruoli di seguito indicati, per una platea di beneficiari pari a 37.939 unità:

- Dirigenti Penitenziari;
- Ufficiali del disciolto Corpo;
- Dirigenti di Polizia penitenziaria;
- Commissari;
- Ispettori;
- Sovrintendenti;
- Assistenti e Agenti.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di comunicazione di avvio dell'esecuzione del RUP, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno entro 9 mesi dalla stipula del contratto originario. Su espressa richiesta scritta dell'Amministrazione, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 101 (soggetti delle Stazioni appaltanti) e art. 102 del D.lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità), il RUP, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero avvalendosi del DEC appositamente nominato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante;
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice civile o dal citato regolamento, nonché tutte le attività che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il RUP cura, altresì, la comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto, nonché gli adempimenti previsti per consentire i pagamenti delle rate semestrali del premio assicurativo da parte dell'Amministrazione penitenziaria.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità inerente il corretto ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dell'Operatore economico è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 102 del D.lgs 50/2016 (collaudo e verifica di conformità). Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. La verifica di conformità dovrà essere effettuata da personale (da uno a tre componenti) dell'Amministrazione penitenziaria nominato dal Rappresentante legale della Stazione appaltante, mediante la redazione di apposito verbale.

L'Amministrazione ha facoltà di valersi della cauzione nel modo ravvisato più conveniente ai propri interessi, sia a titolo di risarcimento danni derivanti da in esecuzione totale o parziale del contratto, sia per pagamento di penalità in cui l'Impresa dovesse incorrere.

ART. 7 PENALI

In caso di mancato rispetto di tempi e modalità pattuiti per l'esecuzione del servizio, a seguito di contestazione per iscritto delle difformità riscontrate, nonché all'esito della valutazione osservazioni formulate nel contraddittorio tra le parti, perdurando l'inadempimento, l'Impresa sarà assoggettata al pagamento di una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale.

Raggiunto il limite massimo della penale applicabile per legge, pari al 10% del valore complessivo del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione del servizio, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento. L'Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato all'affidatario un termine perentorio della durata che sarà da essa insindacabilmente stabilito, potrà, permanendo l'inadempimento, dichiarare con semplice atto amministrativo risolto l'appalto.

ART. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.). L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 9 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali, il Contraente e la Società sono tenuti, ad eccezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Assicurato a mezzo fax, p.e.c. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

ART. 12 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 14 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino all'importo del massimale assicurato, a tenere indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia penitenziaria. Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela, nei casi in cui l'imputato viene assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato quando l'assicurato non è parte lesa, nei casi di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale o nei casi definiti con provvedimenti diversi dalla sentenza dell'assoluzione di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale, qualora venga esclusa la responsabilità dell'assicurato. La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi degli art. 32 L. n.152/75 e art. 18 L. n 135/97; in questo caso la società pagherà le spese

effettivamente sostenute dall'assicurato. Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro. Nei casi di spese non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all'Assicurato da parte dell'Ente di appartenenza. La Società anticiperà, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fermo il disposto dell'art. 16 – a) che segue.

ART. 15 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo accertato con sentenza passata in giudicato; in tal caso l'Assicurato deve rifondere alla Società quanto da questa eventualmente anticipato;
- b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unificato;
- d) le spese relative a vertenze di diritto tributario e fiscale;
- e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell'Amministrazione;
- f) le spese a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, in tutti i casi in cui siano accertati a loro carico e con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave;
- g) richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l'indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
- h) esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - 1. un attacco Cyber;
 - 2. indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico, a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - 3. la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - 4. qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito;

- i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
- ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
- iii. qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

ART. 16 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada. Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 17 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di richiesta di patrocinio; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'art. 2952 CC.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto di ritenere l'Amministrazione penitenziaria totalmente estranea, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

ART. 18 – DECORRENZA DELLE GARANZIE

La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dell'assicurazione. L'insorgenza del sinistro è il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Ai fini dell'assicurazione per i procedimenti penali la conoscenza del sinistro e non l'insorgenza deve intendersi la notifica dell'informazione di garanzia, la citazione o presentazione a teste con assistenza del difensore ovvero l'esercizio dell'azione penale. Le vertenze promosse

da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

ART. 19 – GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi. L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali e amministrative in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d'ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi con la Società. Di tali diritti la Società avvisa l'Assicurato. La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato. Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente.

ART. 20 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 21 – MASSIMALE E FRANCHIGIA

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 per sinistro e con il limite di € 200.000,00 per singolo assicurato per sinistro, senza detrazione di franchigia.

Art. 22 – COPERTURA A “SECONDO RISCHIO”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del massimale stabilito in questa polizza.

Art. 23 – SPESE GARANTITE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri con le modalità previste all'articolo 20;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
 - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
 - per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
 - per il recupero delle spese sostenute dall'assicurato a seguito di fallimento della procedura esecutiva per il recupero delle somme dovute dalla controparte condannata al pagamento delle stesse.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'Iva esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della procedura.

ART. 24 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così articolato:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;

- data del pagamento o della chiusura “senza seguito”.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Società.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità pari all'1 per mille del premio annuo imponibile, ai sensi dell'art. 113 bis – (termini di pagamento – clausola penalità) D.lgs. 50/2016, per ogni giorno di ritardo.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata prot.dgpr.dap.dgrisorse.dap@giustiziacert.it.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER L'ASSICURATO

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il presente Contratto è stipulato con

HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via della Moscova, 3 – 20121 Milano
Via Franco Russoli 5 - 20143 Milano
C.F./P. IVA: 05396540964
Tel.: +39 02-831131

Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro (corrente in Hannover, Roderbruchstrasse, 26, Germania), ammessa ad operare in ITALIA in Regime di Stabilimento ed iscritta nel relativo Elenco I allegato dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. I.00123.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2018) è di € 168,8 milioni di cui per capitale sociale € 121,6 milioni interamente versato e per riserve patrimoniali € 47,2 milioni.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

3. Legge applicabile al contratto

Il contratto è assoggettato alla Legge Italiana. Ai sensi dell'Art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

4. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

PRESCRIZIONE - Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione.

DECADENZA - Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento doloso dell'obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto all'indennità assicurativa.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

5. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Si precisa che sono previste specifiche modalità e termini per la denuncia del sinistro. Il mancato rispetto dei termini di denuncia del sinistro alla Società può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La denuncia di sinistro deve essere effettuata per iscritto alla Società o all'Intermediario incaricato.

La gestione dei sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045 829.04.11,

Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045 829.04.49

6. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei **sinistri** devono essere inoltrati, per iscritto, al nostro Servizio Clienti c/o HDI Global Specialty SE - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano, o all'indirizzo pec 05396540964ri@legalmail.it, indicando i seguenti dati:

- nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, con eventuale recapito telefonico;
- numero della **Polizza** e nominativo del **Contraente**;
- numero e data del **Sinistro** al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

È possibile utilizzare il modello predisposto dall'IVASS per l'invio dei reclami da scaricare al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato1_Guida_ai_reclami.pdf

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo oppure in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, sarà possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti dati essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'**Intermediario** o del perito di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di **Assicurazione** e dell'eventuale riscontro da questa fornito;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è scaricabile al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

Prima di inoltrare un reclamo, si consiglia di consultare la guida predisposta dall'IVASS per la presentazione dei reclami, consultabile al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle **Parti** sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il **Contraente**.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it

Si ricorda che, per tutte le controversie nascenti dal presente contratto di **Assicurazione**, permane la competenza dell'Autorità giudiziaria. Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo (si rinvia al successivo Art. 7 – MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE).

7. Mediazione delle controversie

Le **Parti** sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del D.lgs. 28/2010.

Le **Parti** si impegnano a ricorrere ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso in cui il **Contraente** o l'**Assicurato** intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede Legale di

HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via della Moscova 3 - 20121 Milano

8. Arbitrato

In base alle disposizioni di cui all'art. 174 del CAP c.2 - c.5, in caso di disaccordo in merito alla gestione del **Sinistro** tra l'**Assicurato** e HDI Global Specialty o ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle **Parti** o, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale competente per legge.

In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'**Assicurato** ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con HDI Global Specialty o ARAG.

Ciascuna delle **Parti** contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Milano, il 05/12/22

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via della Moscova, 3 – 20121 Milano
Via Franco Russoli 5 - 20143 Milano

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
(ex art. 13 GDPR)

Con la presente informativa, HDI Global SE, in qualità di titolare del trattamento desidera informare i suoi clienti (di seguito i "**Clienti**") sulle modalità di trattamento dei dati personali come di seguito definiti, e sui diritti a questi spettanti, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (di seguito il "**Regolamento Privacy**") ed in generale della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è HDI Global Specialty SE Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Via della Moscova, 3 20121 Milano (di seguito la "**Società**" o il "**Titolare**"), contattabile all'indirizzo privacy-hgs@hdi-specialty.com.

Responsabile del trattamento dei suoi dati nominato da HDI Global Specialty SE Rappresentanza Generale per l'Italia è TH. FUNK & SOHN (ITALIA) S.R.L., con sede in via Valtorta, 48 20127 Milano, contattabile all'indirizzo tfsi.gare@legalmail.it.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile previa richiesta scritta al Titolare, all'indirizzo sopra indicato.

2) Dati personali raccolti

La Società tratta, in conformità con la presente informativa, le seguenti categorie di dati personali dei Clienti:

- a) dati anagrafici e di contatto, ivi compresi nome / azienda e indirizzo;
- b) dati bancari;
- c) dati fiscali;
- d) dati assicurativi

(di seguito congiuntamente definiti i "**Dati**")

3) Finalità del trattamento

La Società tratta i Dati dei Clienti per le seguenti finalità:

- a) stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione ivi comprese le attività pre-contrattuali e di valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche del Cliente;
- b) gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e ri-assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
(di seguito le finalità di cui alle lett. a) e b) sono definite "**Finalità Contrattuali**");
- c) adempimento agli obblighi di legge e regolamentari, in particolare nell'ambito di normative antifrode in campo assicurativo;
(di seguito le "**Finalità di Legge**");
- d) previo consenso del Cliente, per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei prodotti assicurativi della Società oltre che per finalità statistiche funzionali allo sviluppo di nuove tariffe o l'ottimizzazione delle tariffe esistenti, e per effettuare sondaggi su opinioni e grado di soddisfazione del Cliente;
(di seguito le "**Finalità di Marketing**");
- e) previo consenso del Cliente, per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei promuovere i nostri prodotti assicurativi e altri prodotti delle società del Gruppo Talanx, nonché per sondaggi di mercato e di opinione del Cliente;
(di seguito le "**Finalità di Marketing di Terzi**");

- f) per svolgere attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito le "**Finalità di Interesse Legittimo** ").

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Dati per le Finalità Contrattuali di cui al paragrafo 3) lettere a) e b), è obbligatorio in quanto necessario ai fini dell'instaurazione della conclusione del contratto con il Cliente, e dunque alla stipula della polizza assicurativa da questi richiesta. Il trattamento dei Dati per Finalità di Legge è obbligatorio ai sensi della normativa applicabile.

Qualora il Cliente non desideri che i suoi Dati vengano trattati dalla Società per le finalità sopra indicate, non sarà possibile concludere il contratto con la Società.

Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Marketing e Finalità di Marketing di terzi, di cui al paragrafo 3) lettere d) e e) è facoltativo e soggetto al previo consenso del Cliente. L'eventuale mancata prestazione del consenso determina l'impossibilità per le società del gruppo e/o i partner commerciali selezionati di informare il Cliente circa nuovi prodotti o servizi, nonché di effettuare indagini o sondaggi.

Il trattamento per le Finalità di Legittimo Interesse di cui al paragrafo 3) lettera f) è eseguito ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento Privacy per il perseguimento del legittimo interesse della Società e delle proprie controparti allo svolgimento delle operazioni economiche ivi indicate, adeguatamente temperato con gli interessi dei Clienti in quanto il trattamento avviene nei limiti strettamente necessari all'esecuzione di tali operazioni.

5) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è svolto con l'ausilio di mezzi elettronici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati. In particolare, la Società adotta misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i Dati in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata.

6) Comunicazione dei Dati

I Dati del Cliente potranno essere comunicati, per le finalità di cui al paragrafo 3, alle seguenti categorie di soggetti:

- a) ai collaboratori, dipendenti e fornitori della Società, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con i Clienti;
- b) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo, IT;
- c) società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- d) IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio dell'Artigianato; CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria ed ai competenti Uffici dell'Autorità legislativa, amministrativa e di controllo della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federale Tedesca;
- e) riassicuratori: assicuriamo i rischi da noi assunti con altre compagnie assicurative (riassicuratori). A tal fine, potrebbe essere necessario trasmettere i contratti e, se necessario, i suoi dati personali a un riassicuratore in modo che questi possa valutare il rischio e/o l'evento assicurato;
- f) le società del nostro gruppo e/o esterne che svolgono attività di elaborazione dati a livello centrale per le società affiliate al gruppo. Se esiste un contratto di assicurazione tra lei e una o più società del nostro gruppo, infatti, i dati possono essere elaborati centralmente da una società del gruppo per l'amministrazione centrale dei dati, la gestione dei contratti e dei sinistri, la raccolta dei premi e i pagamenti degli indennizzi o per garantire la sicurezza del sistema informatico;
- g) fornitori di servizi esterni. A volte utilizziamo fornitori di servizi esterni per soddisfare i nostri obblighi contrattuali e legali. Un elenco di categorie di fornitori di servizi utilizzati da noi, con i quali abbiamo rapporti commerciali continuativi, è disponibile sul nostro sito web all'indirizzo <https://www.hdi-specialty.com/int/en/legals/privacy>.

7) Periodo di conservazione dei dati

La Società tratterà i Dati dei Clienti per il solo tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui tali Dati sono stati raccolti. In ogni caso, i seguenti periodi di conservazione si applicano per le specifiche finalità di seguito indicate:

- a) i Dati raccolti per le Finalità Contrattuali saranno conservati per la durata del contratto concluso tra la Società e il Cliente, inclusi eventuali rinnovi e, dopo la scadenza del contratto, per successivi 10 anni ai fini di ottemperare alle richieste dell'interessato e/o ad obblighi di legge o regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile) o per esercitare o difendere un diritto della Società in sede giudiziale e/o stragiudiziale, in caso di controversie legate all'esecuzione del contratto;
- b) i Dati raccolti per le Finalità di Legge saranno conservati per un periodo pari alla durata prevista dalla normativa applicabile;
- c) i Dati raccolti per le Finalità di Marketing e Marketing di Terzi saranno conservati per un periodo pari a tutta la durata della polizza assicurativa ed eventuali rinnovi e per i 2 anni successivi al termine, risoluzione o recesso di tale polizza.
- d) i Dati raccolti per le Finalità di Interesse Legittimo saranno conservati per un periodo pari a 10 anni dal momento della raccolta.

Una volta decorsi i termini sopra indicati i Dati verranno essere cancellati, anonimizzati e/o aggregati.

8) Diritti dell'interessato

Il Cliente potrà, in ogni momento e gratuitamente, esercitare i seguenti diritti:

- a) ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei Dati, verificarne l'accuratezza e richiederne l'integrazione, aggiornamento o modifica;
- b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge applicabile;
- c) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; e
- d) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati (in relazione ai trattamenti per cui tale consenso è eventualmente necessario), senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta ai diritti elencati, il Cliente avrà altresì il diritto, esercitabile in ogni momento, di:

- e) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei propri Dati personali nel caso in cui:
 - questi contesti l'esattezza dei propri Dati, per il periodo necessario alla Società per verificarne l'esattezza;
 - il trattamento sia illecito e il Cliente si opponga alla cancellazione dei propri Dati e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati siano necessari al Cliente per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o
 - il Cliente si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti della Società per continuare il trattamento.
- f) opporsi al trattamento dei propri Dati;
- g) chiedere la cancellazione dei Dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo;
- h) ricevere una copia in formato elettronico dei propri Dati, laddove questi voglia trasferire i propri Dati a sé stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui la Società effettui il trattamento dei dati personali sulla base del suo consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei servizi ed i Dati sono trattati attraverso strumenti automatizzati; e
- i) qualora ne ricorrano i presupposti, proporre un reclamo all'autorità garante competente.

9) Responsabile della protezione dei Dati

Il responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, è contattabile all'indirizzo: Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover Germany Tel. +49 511 5604-2909, privacy-hgs@hdi-specialty.com.

10) Contatti

Qualora il Cliente avesse dubbi, osservazioni o lamentele circa le modalità di raccolta e trattamento dei suoi Dati, oppure voglia esercitare uno dei diritti elencati al paragrafo 9, potrà contattare direttamente il Titolare all'indirizzo privacy-hgs@hdi-specialty.com

11) Modifiche e aggiornamenti

La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe tuttavia apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative del Regolamento Privacy. Le modifiche sostanziali saranno notificate in anticipo al Cliente. Ed in ogni caso il testo dell'informativa aggiornata sarà sempre consultabile sul sito web <https://www.hdi-specialty.com/int/en/legals/privacy> .

Milano, 05/12/2022

Per l'Assicuratore
HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

CONSENSO AL IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione e:

Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da me forniti sopra indicata e di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 lettera a) e b) dell'informativa e pertanto acconsento a tale trattamento.

Data_____

Firma_____

Dichiaro di avere ricevuto e compreso la presente informativa relativa al trattamento dei miei Dati e dichiaro di prestare a HDI Global SE, in qualità di titolare del trattamento, il consenso all'utilizzo dei miei dati personali:

- per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei prodotti assicurativi della Società oltre che per finalità statistiche funzionali allo sviluppo di nuove tariffe o l'ottimizzazione delle tariffe esistenti, e per effettuare sondaggi su opinioni e grado di soddisfazione del Cliente;
- per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei promuovere i nostri prodotti assicurativi e altri prodotti delle società del Gruppo Talanx, nonché per sondaggi di mercato e di opinione del Cliente;

I consensi eventualmente prestati sono sempre revocabili secondo le modalità di cui alla presente informativa

Milano, 05/12/2022

L'INTERESSATO_____